



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° _____

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 novembre 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 15 novembre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 29/10/2024, pervenuto in pari data, prot. n. 559, presentato dalla Colleferro Rugby 1965 SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Roberto Benedetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Scaringella, giusta procura allegata al reclamo, avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 23/10/2024, Comunicato B/02/GS, pubblicato in data 24/10/2024, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale Serie B, girone 5, Messina Rugby 2016 ASD v Colleferro Rugby 1965 SSDARL, disputata in data 20/10/2024, ha dichiarato perdente la Colleferro Rugby 1965 SSDARL con il risultato di 28-0 (mete 4-0) in favore della Messina Rugby 2016 ASD, in luogo del risultato ottenuto sul campo di 30 - 29 (mete 3 - 4) sempre in favore della stessa associazione Messina Rugby 2016, per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e l'art 30, comma 4, lett. b), del Regolamento di Attività Sportiva, nonché della Regola di Gioco 3 del Rugby Union (edizione 2024), punti 8, 13, 15 e 16, e della Circolare Informativa C.N.Ar. n° 4/2020-2021.

FAT T O

Con il reclamo *de quo*, la società Colleferro Rugby 1965, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha appellato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe esponendo che in occasione della gara oggetto di reclamo aveva ottemperato alle norme vigenti riguardo al numero minimo di giocatori di prima linea e alla valida disputa di gare con mischie

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

con contesa e, quindi, ha concluso chiedendo l'annullamento della delibera impugnata e l'omologazione del risultato conseguito sul campo con la restituzione dei punti in classifica.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 8/11/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 15/11/2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nelle more, la Messina Rugby 2016 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva depositando procura alle liti all'Avv. Gian Maria Santilano.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, l'Avv. Massimiliano Scaringella per la società reclamante, l'Avv. Gian Maria Santilano per la Messina Rugby 2016 ASD e il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Scaringella illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento, l'Avv. Santilano si rimetteva alla decisione della Corte e il Procuratore Federale, ritenendo fondate le ragioni dell'impugnazione, ne chiedeva l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e all'esito decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che la gara tra la Messina Rugby 2016 ASD e la Colleferro Rugby 1965 SSDARL, disputata in data 20/10/2024, si è svolta dal minuto 26 del secondo tempo fino al termine con mischie senza contesa, poiché, come riportato nella delibera impugnata, l'odierna reclamante *"non disponeva di ulteriori giocatori di prima linea idonei a ricoprire il ruolo di tallonatore (. . .) non ha garantito i giusti rimpiazzi delle prime linee, non avendo provveduto al rimpiazzo per infortunio del tallonatore n.2 Mirko Panci"*

Dall'esame della lista giocatori presentata dalla società reclamante in occasione della gara risulta una rosa di n.22 giocatori, dei quali n.5 (cinque) utilizzabili per i ruoli di prima linea, e precisamente: n.1 Antonio Giusti (PS/PD), n.2 Mirko Panci (T) e n.3 Antonio Maria Ciani (PD/T), hanno iniziato la gara, rispettivamente, nei ruoli di pilone sinistro, tallonatore e pilone destro, mentre in panchina, come rimpiazzi per la prima linea, erano presenti il n.16 Thomas Bucci



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

(PD/PS) e il n.17 Andrea Picchi (PS/T), dei quali, il primo adeguatamente preparato per il ruolo di pilone, indistintamente sinistro o destro, e il secondo per quello di tallonatore e pilone sinistro.

Ai fini di una corretta valutazione del reclamo, è necessario richiamare il contenuto del Regolamento di Gioco che disciplina la fattispecie di cui trattasi.

Il punto 8 della Regola 3 del predetto Regolamento prescrive, anche con l'ausilio di una tabella, il numero minimo di giocatori di prima linea che devono essere indicati nella lista gara a seconda del numero totale di giocatori presenti nella medesima lista e gli obblighi minimi da rispettarsi per le sostituzioni per i ruoli in prima linea.

In particolare, per le rose di giocatori in lista gara comprese tra i n.19 e i n.22 giocatori, come nel caso di specie, il numero minimo di giocatori di prima linea da inserire in elenco è di n.5 (cinque) i quali *“devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto”*, e precisamente *“Un pilone e un tallonatore”*.

Il punto 13 della stessa Regola prevede che *“le mischie diventeranno senza contesa se una delle due squadre non è in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato o se lo ordina l'arbitro”*, e il punto 16 precisa che *“Quando un giocatore di prima linea abbandona l'area di gioco, per infortunio o sostituzione temporanea o permanente, l'arbitro chiede se in quel momento la squadra in questione può continuare la gara con mischia in contesa. Se all'arbitro viene comunicato che la squadra non sarà in grado di contestare la mischia, l'arbitro ordinerà lo svolgimento di mischie no-contest. Se il giocatore rientra in campo, o se entra un altro giocatore di prima linea, possono riprendere le mischie con contesa”*.

Da quanto sopra riportato risulta che una squadra che presenta una lista gara con un numero di giocatori variabile da un minimo di n.19 a un massimo di n.22 giocatori, come nella fattispecie oggetto del reclamo, è tenuta ad indicare almeno n.5 giocatori che, si ripete, *“devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto”*, nel ruolo di pilone o in quello di tallonatore.

Di questi cinque giocatori indicati in elenco gara, quindi, tre devono necessariamente ricoprire i ruoli di prima linea (pilone sinistro, tallonatore e pilone destro) dall'inizio della partita per



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

consentire lo svolgimento delle mischie con contesa, mentre i rimanenti due giocatori adeguatamente preparati per i ruoli di prima linea devono essere disponibili per l'eventuale sostituzione nel ruolo di pilone, indistintamente sinistro o destro, alla prima occasione in cui si renda necessario, e di tallonatore, alla prima occasione in cui si renda necessario.

Occorre considerare, inoltre, che il punto 10 della medesima Regola 3 precisa che *“Prima della partita, ogni squadra deve comunicare all'ufficiale di gara opportuno i propri giocatori di prima linea, le possibili sostituzioni per la prima linea e in quale ruolo/i in prima linea queste possono giocare. Solo questi giocatori possono giocare in prima linea quando si gioca una mischia con contesa e solo nei ruoli ad essi assegnati”*.

La Corte osserva che la predetta disposizione richiede espressamente che nella lista gara i giocatori di prima linea, sia i titolari che i rimpiazzati, devono essere indicati anche con la precisazione dello specifico ruolo o dei ruoli in prima linea nei quali ciascuno può giocare, in quanto questi possono giocare *“solo nei ruoli ad essi assegnati”*.

Ne consegue che gli eventuali due sostituti non necessariamente devono ricoprire, rispettivamente, uno solo il ruolo di pilone, sinistro o destro che sia, e l'altro solo il ruolo di tallonatore, ma, al pari delle prime linee schierate in campo fin dall'inizio della gara, possono ciascuno ricoprire diversi ruoli in prima linea, come nel caso di specie.

La società Collevero Rugby, infatti, nella lista gara ha indicato due sostituti, il n.16 Thomas Bucci, adeguatamente preparato per giocare come pilone destro o sinistro, e il n.17 Andrea Picchi, adeguatamente preparato per il ruolo di tallonatore e pilone sinistro, ma detti sostituti, comunque, *“devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto”*, e precisamente *“Un pilone e un tallonatore”*, in ottemperanza al punto 8 della Regola 3.

Ciò posto, dal referto di gara risulta che la società reclamante, la quale aveva iniziato la gara con n.5 giocatori in grado di ricoprire i ruoli di prima linea, al 38° minuto del primo tempo, a seguito dell'infortunio del giocatore n.3 Antonio Maria Ciani (PD/T), che giocava come pilone destro, è entrato in sua sostituzione il giocatore n.17 Andrea Picchi (PS/T), che è andato a ricoprire il ruolo di pilone sinistro, mentre il giocatore n.1 Antonio Giusti (PS/PD), già presente in campo,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

si è spostato dal ruolo di pilone sinistro, lasciato al rimpiazzo n.17 Andrea Picchi, a quello di pilone destro.

Successivamente, nel secondo tempo, al 1° minuto il giocatore n.16 Thomas Bucci (PD/PS) ha sostituito il giocatore non di prima linea n.5 Vasile Narcis Ionita, e al 5° minuto il giocatore n.17 Andrea Picchi (PS/T), che giocava a pilone sinistro, era espulso definitivamente e, quindi, il sopra citato giocatore n.16 Thomas Bucci (PD/PS), già in campo in un ruolo non in prima linea, si spostava in prima linea nel ruolo di pilone sinistro per poter disputare mischie con contesa. Infine, al 26° minuto si infortunava il giocatore tallonatore n.2 Mirko Panci (T), ma poiché a questo punto non vi erano più disponibili giocatori della società Colleferro Rugby 1965 adeguatamente preparati per tale ruolo, lo stesso era sostituito dal giocatore n.18 Alessandro Ambrosetti, e dal 26° minuto del secondo tempo fino alla fine della gara si sono disputate mischie *no-contest*.

Da quanto sopra riportato emerge che al minuto 38 del primo tempo, quando si è infortunato il giocatore n.3 Antonio Maria Ciani, pilone destro, questo era sostituito dal giocatore n.17 Andrea Picchi (PS/T), che andava a ricoprire il ruolo di pilone sinistro, con il giocatore n.1 Antonio Giusti (PS/PD), già presente in campo, che si spostava dal ruolo di pilone sinistro, lasciato al rimpiazzo n.17 Andrea Picchi, a quello di pilone destro.

Si evidenzia che nell'occasione, quindi, non era fatto entrare il giocatore n.16 Thomas Bucci (PD/PS), il quale entrava in campo al 1° minuto del secondo tempo, per sostituire il giocatore non di prima linea n.5 Vasile Narcis Ionita.

Successivamente, al 5° minuto del secondo tempo il giocatore n.17 Andrea Picchi (PS/T), che giocava come pilone sinistro, era espulso definitivamente e, quindi, il sopra citato giocatore n.16 Thomas Bucci (PD/PS), già in campo non in prima linea, era spostato in prima linea nel ruolo di pilone sinistro in modo che si potesse continuare a disputare mischie con contesa.

Pertanto, quando al 26° minuto del secondo tempo si infortunava il giocatore n.2 Mirko Panci (T), il sodalizio reclamante non aveva più a disposizione giocatori adeguatamente preparati a ricoprire il ruolo di tallonatore e, quindi, si procedeva ad effettuare mischie *no-contest*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte osserva che la società reclamante, in ragione degli specifici ruoli dei giocatori di prima linea indicati nella lista gara, al 38° minuto del primo tempo, quando si è infortunato il giocatore pilone destro n.3 Antonio Maria Ciani, avrebbe potuto, e dovuto, rimpiazzarlo con il giocatore n.16 Thomas Bucci (PD/PS) idoneo al ruolo, che poi sarebbe stato fatto entrare al 1° minuto del secondo tempo per una sostituzione non in prima linea; la medesima società, invece, nell'occasione ha fatto entrare il n.17 Andrea Picchi (PS/T), con la conseguenza che, a seguito della sua espulsione, avvenuta al 5° minuto del secondo tempo, non ha avuto più a disposizione giocatori adeguatamente preparati per il ruolo di tallonatore per poter rimpiazzare il giocatore n.2 Mirko Panci, quando questo si è poi infortunato al 26° minuto del secondo tempo.

La Corte, pertanto, ritiene che la società reclamante non ha ottemperato a quanto prescritto dalle norme vigenti sulle modalità di rimpiazzo dei giocatori utilizzabili per la prima linea nel corso della gara, in quanto nel caso di specie non ha impiegato i propri giocatori di prima linea indicati nella lista gara in modo da garantire la sostituzione del tallonatore *"alla prima occasione in cui venga richiesto"*.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, l'art. 30, comma 4, lett. b), del Regolamento dell'Attività Sportiva, la Regola di Gioco n. 3 del Rugby Union, punti 8, 10, 13, 15 e 16;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la delibera del Giudice Sportivo Nazionale impugnata, assunta nella riunione del 23/10/2024, Comunicato B/02/GS, pubblicato in data 24/10/2023;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 15 novembre – 2 dicembre 2024

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it